

DECRETO DIRETTORIALE CorecomFVG Fascicolo n. GU14/366712/2020

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

- Sky Italia S.r.l. (Sky Wifi)

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito Regolamento;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito Regolamento Indennizzi;

VISTO l'Accordo Quadro 2018 tra Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, del 28 novembre 2017, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS del 19 ottobre 2017;

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 2001, n. 11 “Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)” in particolare l’articolo 7, comma 1, lett. b), ai sensi del quale “il Co.Re.Com. esercita le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell’Autorità, ad esso delegate ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all’articolo 5 del Regolamento approvato con deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, stipulata tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia in data 27 dicembre 2017, come prorogata dalla delibera n. 683/20/CONS del 17 dicembre 2020;

VISTA l’istanza dell’utente _____, del 15/12/2020 acquisita con protocollo n. 0530783 del 15/12/2020

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti del procedimento, è risultato che:

Posizione dell'Istante. Nell'istanza di definizione della controversia parte istante lamenta come nella giornata del 21/07/2020 non abbia potuto correttamente prendere visione della trasmissione mandata in onda da SKY alle ore 9.30 intitolata "Dinner Date - Amore in Cucina" , comunica altresì di aver contattato il servizio clienti senza soluzione della problematica e di aver inoltrato formale reclamo in data 22/07/2020 a cui non è seguita risposta In ragione di ciò chiede un indennizzo di € 400,00.

Posizione dell'operatore. Sky Italia S.r.L. già assente in udienza di conciliazione, non dimette memorie in merito e non eccepisce la posizione di parte istante.

Motivazione del Provvedimento. Ai sensi dell’articolo 1218 c.c., e in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale in caso di contestazioni da parte dell’istante incombe sul debitore (e, dunque, sull’operatore) l’onere di fornire adeguata e specifica prova riguardo all’effettiva consistenza e regolarità della prestazione. Pertanto, qualora tale onere probatorio non venga assolto, deve per l’effetto ritenersi confermato l’inadempimento dell’operatore; ciò anche alla luce di quanto disposto dall’art. 115, comma 1, c.p.c., da considerarsi come disposizione espressiva di un principio ordinamentale che, qualora appunto l’operatore non

svolga alcuna attività difensiva, consente di fondare la decisione sui fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ciò premesso, agli atti risulta copia, allegata dall'istante, del reclamo esercitato nei confronti di Sky a cui non è seguita alcuna risposta. Alla luce di un tanto la richieste di parte istante può essere accolta come di seguito precisato. Per il disservizio occorso in data 21/07/2020 si riconosce l'indennizzo di € 3,0 così come previsto dall'art. 13 comma 4 della delibera 347/18/CONS, per la mancata risposta al reclamo in applicazione dell'art. 12 della medesima delibera l'operatore è tenuto a corrispondere al ricorrente l'importo di € 300,00

DETERMINA

- Sky Italia S.r.l. (Sky Wifi), in accoglimento dell'istanza del 15/12/2020, è tenuta a a corrispondere al signor l'importo di € 303,00

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, giusto quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del citato Regolamento il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti.

Il direttore
Roberta Sartor